



Circolare Informativa

n°30/2012

Credito d'imposta Regionale: Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



INDICE

Premessa	<i>pag.3</i>
1) Credito d'imposta – Regione Campania	<i>pag.4</i>
2) Normativa di riferimento	<i>pag.4</i>
3) Risorse disponibili	<i>pag. 4</i>
4) Beneficiari	<i>pag. 4</i>
5) Destinatari	<i>pag.5</i>
6) Disposizioni generali per la concessione del beneficio	<i>pag.5</i>
7) Misure e limiti di fruizione del credito	<i>pag.5</i>
8) Requisiti oggettivi per la concessione del beneficio	<i>pag.6</i>
9) Regole di cumulo	<i>pag.7</i>
10) Cause di decadenza e recupero del credito	<i>pag.7</i>
11) Modalità e termini per la presentazione delle domande	<i>pag.8</i>
12) Requisiti per l'ammissibilità	<i>pag.8</i>
13) Esiti delle istruttorie	<i>pag.9</i>
14) Modalità di erogazione degli incentivi	<i>pag.9</i>
15) Verifiche e controlli	<i>pag.10</i>

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Premessa

Il D.L. n.70/2011 convertito nella Legge n.106/2011 ha introdotto delle misure di sostegno all'occupazione per le Regioni del Mezzogiorno: *Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise*.

Il D.L. n. 5/2012 convertito nella Legge n. 35/2012 ha statuito che nell'intervallo di tempo compreso fra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013 si potrà beneficiare di un credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle aree del Mezzogiorno.

Ogni Regione interessata stabilisce con decreto dirigenziale, le modalità e le tempistiche relative alla presentazione delle istanze ai fini del beneficio.

Per quanto precede, indichiamo di seguito le tempistiche entro le quali le singole Regioni accoglieranno le domande di ammissione:

- **Regione Campania:** le istanze devono essere presentate a far data dal 10/09/2012 al 01/10/2012 (*Decreto Dirigenziale n.633 del 24/08/2012*);
- **Regione Calabria:** le istanze devono essere presentate a partire dal settimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BUR Calabria e sino alla data del 14/09/2012 (*BUR Calabria n.28 del 13/07/2012*);
- **Regione Puglia:** le istanze devono essere presentate a far data dalle ore 12 del 18/09/2012 alle ore 12 del 19/11/2012 (*BUR Puglia n.127 del 30/08/2012*);
- **Regione Sicilia:** le istanze devono essere presentate a far data dal 17/09/2012 al 31/10/2012 (*Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – Avviso pubblico n.1 del 25/07/2012*);
- **Regione Basilicata:** le istanze devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico relativamente alle assunzioni effettuate dal 14/05/2011 al 01/06/2012, mentre per le assunzioni effettuate dal 02/06/2012 al 13/05/2013 le istanze devono essere presentate a far data dal 01/10/2012 al 13/06/2013 (*BUR Basilicata n. 21 del 16/07/2012*);
- **Regione Sardegna:** le istanze devono essere presentate a far data dalle ore 10 del 20/09/2012 alle ore 12 del 22/10/2012 (*Avviso Pubblico Determinazione n.39262/4952/LAV del 01/08/2012*);
- **Regione Abruzzo:** Con la Determinazione Interdirigenziale n.92/DL22 – n.38/DL23 del 29/08/2012 si è stabilito che l'Amministrazione Regionale competente pubblicherà apposita nota esplicativa sul sito web della Regione circa le modalità ed i termini di fruizione del credito d'imposta, i quali saranno determinati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e successivamente pubblicati;
- **Regione Molise:** le istanze devono essere presentate entro le ore 12 del 28/09/2012 (*BUR Molise n.18 del 01/08/2012*).

Fatta questa breve premessa, il nostro elaborato avrà quale scopo quello di analizzare i punti fondamentali di cui si compone il Decreto Dirigenziale relativo alla Regione Campania.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese

1) **Credito d'imposta – Regione Campania**

La Regione Campania ha varato con *Decreto Dirigenziale n.633 del 24/08/2012* il bando relativo al “Credito d'imposta”.

Trattasi di una misura che prevede un notevole sgravio fiscale *relativamente alle aziende che hanno assunto ovvero, assumeranno dipendenti nel periodo di tempo che va da maggio 2011 a maggio 2013.*

Gli obiettivi che la Regione Campania vuole raggiungere sono i seguenti:

- favorire il reinserimento occupazionale di soggetti lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;
- favorire un'occupazione lavorativa stabile, continuativa e duratura

2) **Normativa di riferimento**

Il bando pubblicato dalla Regione Campania è stato adottato conformemente a quanto stabilito dalla normativa in materia, ci riferiamo all'art.2 del D.L. n.70/2011 (*Legge di conversione n.106/2011*) che prevede l'istituzione del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nelle Regioni del Mezzogiorno ed al D.L. n.5/2012 (*Legge di conversione n.35/2012*) che ha concesso un intervallo temporale più ampio per effettuare le assunzioni

3) **Risorse disponibili**

Ai fini dell'incentivo, le risorse finanziarie messe a disposizione della Regione Campania sono pari ad €20.000.000,00.

4) **Beneficiari**

I soggetti beneficiari dell'agevolazione in esame sono tutti i datori di lavoro aventi sede legale e/o operativa (*stabilimento o ufficio*) all'interno della Regione Campania i quali, nel periodo temporale compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013 abbiano incrementato o incrementeranno il numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato attraverso l'assunzione di soggetti definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.

Restano esclusi dall'agevolazione, organi ed amministrazioni dello Stato, delle Province e dei Comuni, ovvero i soggetti di cui all'articolo 74 del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le persone fisiche non esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Per quanto precede, hanno diritto alla presentazione della domanda:

- *le imprese costituite sotto qualsiasi forma giuridica* ovvero, ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, anche sociali, consorzi, associazioni, le quali siano *iscritte agli Albi istituiti presso le C.C.I.A.A.;*
- *i lavoratori autonomi aventi sede nel territorio regionale*, i quali siano *iscritti all'Albo professionale di competenza*, ovvero, laddove questi non siano istituiti, *i lavoratori autonomi che svolgono attività professionale secondo quanto disposto dalle norme vigenti*, nonché *le associazioni tra professionisti iscritti presso gli Albi/Registri competenti.*

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Diversamente, **non hanno diritto alla presentazione della domanda i soggetti che:**

- svolgono attività in uno dei settori economici esclusi alla luce di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Regolamento (CE) n.800/2008;
- vengono a trovarsi in condizioni di difficoltà finanziarie ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, del Regolamento (CE) n.800/2008.

5) Soggetti destinatari

Come già anticipato, i soggetti destinatari del provvedimento in esame sono coloro che rientrano nella categoria di **“lavoratori svantaggiati”** ovvero i seguenti soggetti:

- coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Nella categoria di **“lavoratori molto svantaggiati”** rientrano:

- i lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi.

6) Disposizioni generali per la concessione del beneficio

Hanno accesso al beneficio i datori di lavoro che hanno assunto o provvederanno ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'intervallo temporale compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, uno o più lavoratori rientranti nelle categorie di cui sopra.

Si sottolinea che, *l'avviso regola le modalità ed i termini relativi alle richieste di accesso al beneficio unicamente per le assunzioni effettuate tra il 14 maggio 2011 ed il 1 giugno 2012.*

La Regione Campania procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, concernente modalità e termini relativi alle assunzioni effettuate successivamente a tale periodo e fino al 13 maggio 2013.

7) Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta

L'agevolazione di cui al credito d'imposta riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, (*full-time /part-time*) di lavoratori **“svantaggiati”** o **“molto svantaggiati”**, che comporta l'incremento del numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato occupati dal datore di lavoro nel territorio della Regione Campania, nei dodici mesi antecedenti all'assunzione.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Per quanto concerne il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si fa riferimento al numero di unità di lavoro annuo (ULA) corrispondente al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Nel rispetto del massimale previsto, il credito d'imposta concesso è pari:

- al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori svantaggiati;
- al 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori molto svantaggiati.

Secondo quanto disposto all'art.2 del TUIR, i costi salariali comprendono:

- la retribuzione lorda prima delle imposte;
- i contributi obbligatori (*oneri previdenziali*);
- i contributi assistenziali per figli e familiari.

Con riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato part-time, il credito d'imposta viene concesso in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

8) Requisiti oggettivi per la concessione del beneficio

Ai fini dell'accesso al beneficio, *le assunzioni devono comportare un incremento del numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.*

Laddove non si verifichi tale incremento, il datore di lavoro dovrà dichiarare che il posto occupato si è reso vacante a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, decesso, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.

Le assunzioni devono essere mantenute per almeno tre anni, ovvero due anni laddove trattasi di PMI a pena la decadenza del beneficio e la restituzione alla Regione Campania di quanto già percepito.

Ai fini del calcolo relativo all'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, è necessario precisare che, ***tale incremento va verificato:***

- ***sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui è impiegato il nuovo lavoratore;***
- ***sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro nelle diverse sedi all'interno del territorio regionale.***

Per quanto riguarda l'incremento della base occupazionale, in ipotesi di società controllate o collegate, si fanno le seguenti precisazioni: *“l'incremento della base occupazionale va considerato al netto dei decrementi verificatisi in società controllate e collegate o facenti capo – anche per interposta persona – allo stesso soggetto”.*

Per la presentazione della domanda, il datore di lavoro dovrà compilare il modello allegato al bando.

Il datore di lavoro, dovrà altresì, **dichiarare sotto la propria personale responsabilità:**

- **di non far parte di coloro che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali o, incompatibili dalla Commissione Europea;**

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



- **di essere in regola con:**
 - l'applicazione del CCNL;
 - il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
 - il versamento delle ritenute fiscali operate sui lavoratori sulla base dell'ultima dichiarazione in qualità di sostituto d'imposta;
 - la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- **di non avere in corso, ovvero di non aver attivato, dalla data di assunzione e nei successivi 12 mesi, procedure di CIG per la stessa qualifica professionale oggetto dell'incentivo;**
- **di non aver fatto ricorso a procedure di mobilità a partire dal 14 maggio 2011 e fino alla data di conclusione dell'operazione;**
- **di non aver ricevuto la concessione di incentivi a favore dell'occupazione assegnati con i bandi del Piano "Campania al lavoro", ovvero "Più sviluppo più lavoro", "Più apprendi più lavoro", "CIG più", "Minimi Termini" per i medesimi lavoratori per i quali si fa istanza di incentivo;**
- **che nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda non ha effettuato riduzione di personale tramite licenziamenti;**
- **di essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso in termini di assunzioni di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati";**
- **infine, la domanda di partecipazione così redatta equivale all'accettazione di tutti gli obblighi previsti nonché delle relative sanzioni.**

9) Regole di cumulo

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato, né con altre misure di sostegno comunitario aventi ad oggetto costi salariali concernenti le unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione.

Nell'ipotesi di cumulo illegittimo è previsto il recupero dell'aiuto fruito indebitamente con applicazione degli interessi e sanzioni previste dalla legislazione vigente, nazionale e comunitaria.

Gli aiuti derivanti dal credito d'imposta non sono cumulabili con altri incentivi all'occupazione erogati dalla Regione e riguardanti gli stessi lavoratori.

Qualora all'impresa siano accreditati gli incentivi alle assunzioni di cui ai progetti "Più sviluppo più lavoro", "Più apprendi più lavoro", "CIG più", "Minimi termini", le assunzioni concernenti il credito d'imposta devono avere ad oggetto unità lavorative diverse.

10) Cause di decadenza e recupero del credito

Si decade dal diritto a fruire del credito d'imposta:

- *qualora il numero complessivo dei dipendenti, (a prescindere dal tipo di contratto) mediamente occupati nell'anno, risulti inferiore o pari a quello rilevato nei 12 mesi precedenti l'assunzione;*

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*

- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese.
- accertamento definitivo di violazioni alla normativa fiscale e contributiva *in materia di lavoro dipendente*, per le quali siano state irrogate sanzioni non inferiori ad € 5.000 oppure accertamento definitivo di violazioni alla normativa *sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori*, commesse nell'intervallo temporale 14 maggio 2011 – 13 maggio 2013;
- laddove la Regione Campania verifichi che il datore di lavoro ammesso al finanziamento abbia fornito dichiarazioni false, incomplete o inesatte.

11) Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al beneficio dovranno essere trasmesse unicamente in via telematica all'indirizzo www.creditoimpostafse.regione.campania.it.

La registrazione potrà avvenire a far data dal 29 agosto 2012 al 1 ottobre 2012.

A seguito della registrazione, il sistema genererà automaticamente una e-mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente al momento della registrazione.

Nella e-mail di conferma saranno comunicati utente e password da utilizzare per la compilazione e l'invio della domanda di partecipazione.

L'indirizzo e-mail utilizzato dai richiedenti partecipanti deve essere certificato ed abilitato alla ricezione

L'invio della domanda di partecipazione relativamente alle assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 al 1 giugno 2012, dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, a far data dal 10 settembre e fino al 1 ottobre 2012, secondo le modalità di seguito indicate.

Riguardo alla compilazione della domanda di partecipazione relativa alle assunzioni effettuate o da effettuarsi dal 2 giugno 2012 al 13 maggio 2013, la stessa dovrà avvenire con le modalità operative che saranno successivamente pubblicate.

Il modello di domanda deve essere compilato in ogni sua parte a pena di inammissibilità.

Alla domanda devono essere allegati:

- fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- copia del contratto sottoscritto con il lavoratore o i lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- copia del LUL da cui si evince l'assunzione.

Il sistema automatico assegna ad ogni domanda inviata una data ed un'ora di arrivo.

12) Requisiti per l'ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità sono considerati motivi di esclusione:

- *la presentazione di istanze con modalità differenti da quelle previste dall'avviso in esame;*
- *la presentazione di istanze da parte di soggetti diversi da quelli definiti dall'avviso in esame;*
- *l'incompletezza e/o la mancanza delle dichiarazioni e dei documenti richiesti.*

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Sulle dichiarazioni rese, la Regione Campania effettuerà controlli rivolti a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Le dichiarazioni ritenute false, mendaci, incomplete o inesatte, oltre a comportare conseguenze civili e penali di cui al DPR 445/2000, costituiranno causa di esclusione e decadenza del beneficio concesso, e alla restituzione di quanto indebitamente percepito sino all'accertamento.

Le domande verranno esaminate in base all'ordine di arrivo.

13) Esiti delle istruttorie

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, gli uffici regionali procederanno alla chiusura dell'istruttoria ed alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti istituzionali www.regione.campania.it, e www.fse.regione.campania.it, delle domande così articolate:

- domande ammesse e finanziabili (fino a concorrenza delle risorse);
- domande ammesse ma non finanziabili per indisponibilità delle risorse;
- domande non ammesse.

La pubblicazione sul BURC rappresenta presupposto indispensabile per fruire del credito d'imposta ed ha valore di notifica.

14) Modalità di erogazione degli incentivi

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro due anni dalla data di assunzione e secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento.

La compensazione è retroattiva ed ha ad oggetto anche le mensilità pagate dal datore a partire dal giorno dell'assunzione e per i 12 o 24 mesi successivi sulla base della tipologia di lavoratore assunto.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Alla scadenza dei dodici o dei ventiquattro mesi sulla base del tipo di assunzione, il beneficiario deve presentare entro 10 giorni apposita dichiarazione al seguente indirizzo www.creditoimpostafse@pec.regione.campania.it.

La dichiarazione dovrà contenere le informazioni circa:

- mantenimento del posto di lavoro relativamente al quale è stato concesso il beneficio;
- mantenimento del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato superiore di almeno una unità a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti l'assunzione;
- prospetto riepilogativo mese per mese del credito compensato, con i singoli importi;
- prospetto riepilogativo mese per mese delle somme erogate in relazione alla retribuzione, alle trattenute fiscali, ai contributi obbligatori e assistenziali;
- prospetto riepilogativo del costo del lavoro effettivo per ogni singola unità che ha generato il beneficio.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



15) Verifiche e controlli

La Regione al fine di verificare la continua conformità delle assunzioni e la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, effettua delle ispezioni a campione, sia in forma diretta che mediante strutture convenzionate, avvalendosi anche delle strutture dell'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (ARLAS).

Come sempre, la Struttura resta a completa disposizione per qualsiasi approfondimento di sorta ed in uno a tutte le pratiche ritenute necessarie per l'avvio e la richiesta dell'agevolazione.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese
